

Francophonie e italofoonia: uno stesso modello di politica linguistica?

Mario Squartini
Università di Torino, Italia



Synergies Italie n° 5 - 2009 pp. 87-97

Résumé : Dans ce travail nous avons comparé les propositions de loi en matière de politique linguistique récemment discutées au Parlement italien avec les lois équivalentes en vigueur en France. Nous avons analysé plus en particulier la réforme constitutionnelle qui institue l'italien en tant que langue officielle (ce qui est le cas en France depuis 1992) et qui demande la création d'un Conseil Supérieur de la langue italienne comparable au Conseil Supérieur de la langue française créé en 1989. Nous avons essayé de démontrer que les difficultés et les ambiguïtés juridiques découlant de la transposition du modèle français en Italie se reflètent dans la structure de textes législatifs italiens, notamment pour ce qui est des aspects pragmatico-textuels, lexicaux et syntaxiques.

Mots-clés : Politique linguistique, planification linguistique, langue officielle, langue nationale

Riassunto : In questo lavoro alcune proposte di legge in materia di politica linguistica recentemente esaminate dal parlamento italiano vengono messe a confronto con analoghi provvedimenti già da tempo entrati in vigore in Francia, concentrandosi in particolare sulla proposta di riforma costituzionale che prevede di sancire lo status di ufficialità dell'italiano (come già avvenuto in Francia con una legge costituzionale del 1992) e sulla proposta di istituzione di un Consiglio superiore della lingua italiana, comparabile con il Conseil supérieur de la langue française istituito nel 1989. L'analisi intende dimostrare come le difficoltà e le ambiguità giuridiche necessariamente connesse con una trasposizione diretta del modello francese in Italia possano trovare un riscontro oggettivo in fenomeni strutturali (pragmatico-testuali, lessicali e sintattici) degli stessi testi legislativi.

Parole chiave : Politica linguistica, pianificazione linguistica, lingua ufficiale, lingua nazionale

Abstract: This study investigates the linguistic politics through the comparison of some bills which have been recently examined by the Italian parliament and those already in force in France. The focus is on a constitutional reform proposal on the official status of Italian (as already is in France thanks to a constitutional law dated 1992) and on the constitution of a "Consiglio superiore della lingua italiana", similar to the "Conseil supérieur de la langue française" dated 1989. The aim is to show how legal difficulties

and ambiguities which are due to the inherent diversity between the French and the Italian model are objectively evident if structural phenomena (e.g.: textual-pragmatic, lexical and syntactic) in the legal texts are examined.

Key words: *Language policy, language planning, official language, national language*

1. La Francia come modello e antimodello

Il 28 marzo 2007 uno dei due rami del parlamento italiano, la camera dei deputati, ha approvato in prima deliberazione con larga maggioranza (361 sì, 75 no, 28 astenuti) una proposta di legge (pdl costituzionale C. 648.A) che prevede di aggiungere all'articolo 12 della costituzione il seguente comma:

L'italiano è la lingua ufficiale della Repubblica nel rispetto delle garanzie previste dalla Costituzione e dalle leggi costituzionali

A causa della fine anticipata della legislatura la proposta, non avendo concluso l'iter parlamentare previsto per le leggi costituzionali¹, non è mai entrata in vigore, ma lo stesso testo ripresentato nei primi giorni della nuova legislatura è in attesa di essere nuovamente esaminato².

Il governo in carica al momento dell'approvazione del provvedimento ha dato grande risalto alla notizia divulgando un dossier informativo (Governo italiano, 2007), in cui la proposta viene inserita nel panorama della legislazione costituzionale di altri paesi europei. A questo proposito il dossier governativo, che riproduce qui materiale tratto dagli archivi parlamentari (Servizio studi, 2006), fa notare come "diversi paesi europei" abbiano già inserito nelle proprie costituzioni un riferimento alla lingua ufficiale. In particolare vengono menzionati i casi di paesi che "prevedono il riconoscimento di una (Austria, Francia, Portogallo e Spagna) o più lingue (Finlandia e Irlanda) ufficiali o nazionali". Tra questi confronti il dossier mette particolarmente in evidenza il riferimento alla Francia segnalando che il riconoscimento costituzionale del francese come lingua ufficiale è il prodotto di una modifica costituzionale "relativamente recente". Nel 1992 la Francia ha infatti approvato la legge di riforma costituzionale 92-554, che, come ci si propone di fare in Italia, aggiunge un comma ad un articolo già esistente, l'articolo 2 della costituzione della quinta repubblica del 1958, inserendo una specifica norma sul riconoscimento ufficiale del francese: *La langue de la République est le français.*

La politica linguistica francese viene dunque presentata come un modello per le linee guida di una possibile politica linguistica italiana, ma se ci spostiamo dai resoconti istituzionali agli interventi politici dei parlamentari, la Francia risulta anche essere un 'antimodello' che permette ad alcuni parlamentari di giustificare la propria contrarietà al provvedimento. Ad esempio l'on. Russo, nel suo intervento durante la seduta della commissione affari costituzionali del 4/10/2006³, cita la Francia come un esempio negativo, "dove la lingua nazionale

francese è stata imposta rispetto ad altre lingue pure utilizzate all'interno del territorio nazionale". In negativo o in positivo il modello francese sembra comunque emergere spesso nell'attività politica e istituzionale connessa alla proposta di modifica costituzionale dell'art. 12. Per questo varrà la pena di analizzare più nel dettaglio la natura del supposto rapporto tra legislazione italiana e francese sostanziando il confronto anche con un'analisi linguistica dettagliata delle caratteristiche lessicali e sintattiche del testo costituzionale, che permetterà di interpretare meglio l'effettiva pregnanza del modello francese. Al confronto linguistico tra i testi costituzionali sarà dedicato il paragrafo 2, mentre nel paragrafo 3 metterò in relazione i risultati dell'analisi dei testi costituzionali con altre proposte legislative in corso di elaborazione presso il parlamento italiano, per le quali è pure possibile ipotizzare un'influenza francese.

2. Un confronto (prevalentemente linguistico) tra *article 2* e articolo 12

Nel confronto tra la recente proposta italiana e la modifica costituzionale francese del 1992 colpisce particolarmente un parallelismo formale derivante dalla collocazione del comma 'linguistico' nella strutturazione complessiva del testo costituzionale. Il comma francese aggiunto nel 1992 è inserito in un articolo della costituzione in cui viene descritta la bandiera (*L'emblème national est le drapeau tricolore, bleu, blanc, rouge*) insieme ad altri simboli nazionali (*L'hymne national est la Marseillaise. La devise de la République est Liberté, Égalité, Fraternité. Son principe est: gouvernement du peuple, par le peuple et pour le peuple*). Anche nella proposta italiana la definizione della lingua ufficiale verrebbe inserita in un articolo (art. 12) in cui viene definito l'unico simbolo nazionale che finora l'Italia repubblicana ha ritenuto di voler ostendere nella costituzione (*La bandiera della Repubblica è il tricolore italiano: verde, bianco e rosso, a tre bande verticali di eguali dimensioni*).

L'accostamento tra lingua e bandiera accomuna quindi la proposta di modifica del parlamento italiano al testo costituzionale francese e dimostra il comune intento di connotare il riferimento alla lingua di forti valenze simboliche. A differenza della costituzione francese, in cui la sanzione dei simboli nazionali si trova però in una posizione di assoluta preminenza essendo il primo comma del secondo articolo del testo costituzionale (e ciò anche a dispetto del fatto che tra i commi dell'articolo 2 sia stato l'ultimo in ordine di tempo ad essere aggiunto), nella proposta italiana il comma 'linguistico' arriverebbe solo nell'articolo 12 dopo la sanzione di molti altri principi e diritti fondamentali. Se consideriamo poi che nella costituzione francese l'articolo 1 è una dichiarazione d'intenti generale, l'articolo 2 è di fatto il primo articolo del titolo I, quello intitolato *De la Souveraineté*. Ovviamente questa collocazione privilegiata amplifica l'effetto simbolico del riferimento alla lingua, ma bisogna considerare che anche nella costituzione italiana la visibilità simbolica della collocazione alla fine dell'articolo 12 sarebbe comunque garantita dal fatto che il comma 'linguistico' si troverebbe proprio in chiusura della sezione dedicata ai *Principi fondamentali* e subito prima della parte I, rubricata *Diritti e doveri dei cittadini*.

2.1 Lessico e terminologia

Se dalla struttura testuale complessiva passiamo al microtesto contenente il comma in questione, il confronto tra Francia e Italia diventa più complesso e sfaccettato. Anche solo limitando l'analisi alla porzione di testo per la quale l'*article 2* della costituzione francese e il nuovo comma proposto per l'articolo 12 della costituzione italiana mostrano maggiori corrispondenze, c'è una divergenza lessicale che colpisce immediatamente. Nel testo francese si parla semplicemente di *langue de la République*, mentre nella proposta italiana si esplicita che l'italiano dovrà essere considerato *lingua ufficiale della Repubblica*. In effetti, nella pianificazione linguistica riguardante lo status delle lingue (*status planning*) si distingue tra due diverse concezioni dell'ufficialità di una lingua riassumibili nella distinzione terminologica tra 'lingua ufficiale' e 'lingua nazionale'. Come ci ricorda Faingold (2004 : 11), una lingua 'ufficiale' è prima di tutto quella che viene scelta come lingua amministrativa, mentre "a national language is a language that a nation adopts for symbolic purposes (in addition to, for example, the national flag or emblem)". La terminologia scelta nella costituzione francese, in cui non si parla esplicitamente di lingua ufficiale, lascia aperta la possibilità che ci si stia riferendo in realtà ad una lingua nazionale. Non a caso, come abbiamo già visto nel paragrafo precedente, la costituzione francese accosta la lingua ad altri simboli nazionali, in particolare alla bandiera, il simbolo nazionale per eccellenza, menzionato anche nella citazione di Faingold (2004) tra le associazioni simboliche che più caratterizzano una lingua nazionale. Da questo punto di vista la scelta italiana di utilizzare l'etichetta terminologica di 'lingua ufficiale' potrebbe invece introdurre un elemento di contraddizione rispetto alla collocazione di questo comma in un articolo che, come quello francese, è dedicato all'ostensione dei simboli nazionali. Nel prossimo sottoparagrafo intendo mostrare come la possibile contraddizione che emerge a livello lessicale sia anche rintracciabile a livelli di analisi più profondi, in particolare nella struttura sintattica.

2.2 Sintassi

Guardando alla struttura informativa dell'enunciato la proposta italiana si differenzia dall'*article 2* francese per un'inversione tematico-rematica: nell'enunciato italiano il costituente tematico è il glottonimo (*l'italiano*), mentre nel testo francese il glottonimo è in posizione rematica (*La langue de la République est le français*). Da un punto di vista più strettamente sintattico la struttura francese viene dunque ad essere quella di una frase copulativa 'specificativa' (Salvi, 1991 : 164), in cui il costituente a sinistra della copula esprime una proprietà (*être la langue de la République*) che viene attribuita ad un dato referente (il glottonimo *le français*). Nel comma italiano, invece, la struttura è quella di una frase predicativa, in cui al glottonimo viene attribuita una data proprietà (*essere la lingua ufficiale*). È interessante osservare come la stessa struttura specificativa del francese si ritrovi nell'altro comma dell'articolo 12 italiano, quello riguardante la bandiera, in cui il costituente a destra della copula (*il tricolore italiano*) è il referente a cui viene attribuita la proprietà di essere un simbolo nazionale. In base alla proposta di modifica costituzionale italiana l'articolo 12 sarebbe costituito da due commi con strutture sintattiche

diverse, specificativa in un caso e predicativa nell'altro, mentre nell'*article 2* della costituzione francese tutti i commi hanno la stessa struttura specificativa. L'incongruenza sintattica del testo italiano è forse solo casuale, ma colpisce se si tiene conto della uniforme "*dispositio* ripetitiva" (Mortara Garavelli, 2001 : 80) tradizionalmente attribuita al testo costituzionale e potrebbe essere interpretata anche da un punto di vista semantico-pragmatico. Considerato che la struttura specificativa presuppone l'esistenza di un referente che possieda la proprietà specificata, si potrebbe concludere che in Francia si presupponga l'esistenza di una lingua della Repubblica e nella seconda parte della frase si saturi la variabile a cui deve essere attribuita questa proprietà specificando che si tratta del francese. In un certo senso, invece, in Italia ciò che è presupposto è l'esistenza della lingua italiana e a questa lingua si attribuisce la proprietà di essere lingua ufficiale. Forse è proprio per questo che, a differenza del legislatore francese, il parlamento italiano sente il bisogno di utilizzare l'etichetta 'lingua ufficiale', perché in questo modo vengono descritte più dettagliatamente le proprietà dell'elemento referenziale che risulta tematizzato (*l'italiano*).

Sia come sia, è possibile riscontrare elementi lessicali e sintattici specifici che differenziano il testo francese da quello italiano e che mostrano, dietro un'apparente consonanza formale riguardante soprattutto la partizione della materia costituzionale, alcune divergenze facilmente riconducibili a ben note caratteristiche della politica linguistica dei due paesi. Come ricorda Schmitt (1990 : 370), tra le aree linguistiche romanze la Francia è caratterizzata da una storia di interventismo linguistico particolarmente lunga e efficace, iniziata già durante l'*Ancien Régime* con l'impiego amministrativo della *langue du Roi* e poi soprattutto sviluppata attraverso gli interventi giacobini che avevano lo scopo dichiarato di "universaliser l'usage de la langue française", come sintetizza l'Abbé Grégoire nel suo *Rapport* presentato alla convenzione nazionale nel 1794 (Renzi, 1981 : 132-138). Sembra lecito prospettare che le ambiguità anche 'linguistiche' del testo recentemente esaminato dal parlamento italiano siano dovute alla particolare storia linguistica di un paese come l'Italia caratterizzato da forme di interventismo tradizionalmente molto più limitate in fatto di lingua (Cortelazzo, 1988 : 305).

2.3 Francia o Austria?

Le divergenze lessicali e sintattiche che sono emerse dal confronto tra testo francese e proposta italiana possono essere sanate se si ipotizza che il modello per il legislatore italiano sia da ricercarsi piuttosto nella costituzione di un altro paese europeo, l'Austria, che viene in effetti citato come elemento di confronto dal dossier governativo (Governo italiano, 2007) ⁴.

La costituzione federale (*Bundesverfassung*) austriaca contiene uno specifico articolo, l'articolo 8, dedicato alla lingua ufficiale dello stato (*Staatssprache*), che come in Francia viene associata all'esplicitazione dei simboli nazionali (bandiera e emblemi nazionali sono infatti definiti nell'articolo 8a della costituzione austriaca). A differenza del testo francese, l'art. 8 austriaco ha però, come il comma italiano, una struttura sintattica predicativa (*La lingua tedesca è la lingua ufficiale dello stato*):

Die deutsche Sprache ist, unbeschadet der den sprachlichen Minderheiten bundesgesetzlich eingeräumten Rechte, die Staatssprache der Republik.

Da un punto di vista lessicale si può poi osservare che la denominazione *Staatssprache*, da intendersi come lingua amministrativa dello stato, corrisponde esattamente alla definizione di lingua ufficiale di Faingold (2004) ed è assolutamente priva di quelle ambiguità che, come abbiamo visto, possono celarsi anche dietro la stessa denominazione 'lingua ufficiale'. Ma, a parte la formulazione linguistica, il testo italiano e quello austriaco sono accomunati da un elemento contenutistico molto importante nella prospettiva del diritto costituzionale, e cioè il riferimento al rispetto delle garanzie costituzionali previste per altre lingue. Il testo austriaco è paragonabile a quello italiano (*nel rispetto delle garanzie previste dalla Costituzione e dalle leggi costituzionali*), ma molto più esplicito in quanto parla senza ambiguità della salvaguardia dei "diritti garantiti dalla legislazione federale alle minoranze linguistiche". Anche per l'Italia il riferimento sarà da intendersi soprattutto in relazione a quanto previsto dall'articolo 6, dedicato alla tutela delle minoranze linguistiche (*La Repubblica tutela con apposite norme le minoranze linguistiche*), ma anche ai diritti molto più generali derivanti dall'articolo 3, che vieta discriminazioni su base linguistica. Le "apposite norme" di cui si parla nell'articolo 6 della costituzione italiana sono state esplicitate, con molto ritardo e con un iter legislativo lungo e travagliato, per mezzo di una legge ordinaria (482 del 1999), che, tra l'altro, contiene già nel suo primo articolo il riconoscimento dello status di ufficialità dell'italiano (Dell'Aquila, Iannaccaro, 2004 : 55-56).

Da un punto di vista sintattico e lessicale ma anche giuridico, l'Italia è quindi molto più vicina al modello austriaco che a quello francese e infatti, nella classificazione dei testi costituzionali sulla base dei diritti linguistici proposta da Faingold (2004 : 14), l'Italia, che al momento viene classificata nel tipo 4 ('No official language, no national language, provisions for minorities, provisions for all') finirebbe, una volta entrata in vigore la riforma costituzionale dell'articolo 12, nello stesso tipo 11 in cui si trova l'Austria ('Official language, no national language, provisions for minorities, provisions for all'). Dal 1992 la Francia invece si trova nel tipo 7, che prevede una lingua ufficiale ma nessuna garanzia costituzionale di altri diritti linguistici ('no provisions'). Nella costituzione francese non c'è infatti nessun riferimento ad altre lingue oltre al francese e, come è noto, ciò è uno dei motivi giuridici principali che impedisce la ratifica da parte della Francia della *Charte européenne des langues régionales ou minoritaires* (Conseil Constitutionnel, 1999).

In questo contesto bisogna però ricordare che nella proposta italiana di modifica dell'articolo 12 il riferimento alle garanzie costituzionali è stato aggiunto nel corso dei lavori parlamentari ed è quindi il prodotto di una mediazione politica. La proposta di legge, così come era stata presentata il 10 maggio 2006 dall'on. Napoli, aveva una formulazione decisamente più lapidaria (*La lingua italiana è la lingua ufficiale della Repubblica*).⁵ L'evoluzione interna del testo nel corso del suo stesso iter parlamentare dimostra come una certa ambiguità tra modello francese e austriaco sia dovuta alla necessità di mediare tra istanze politiche diverse, che sembrano anche avere modelli di riferimento diversi.

Il confronto tra Italia, Austria e Francia non sarebbe però completo se, oltre a considerare gli aspetti linguistici e giuridici, non si guardasse alla questione in una prospettiva più generale che tenga conto della cronologia storica di questi atti parlamentari. Come abbiamo visto, la sanzione costituzionale del francese come lingua della Repubblica è dovuta ad una modifica costituzionale che data solo dal 1992, mentre l'Austria ha una tradizione di riconoscimento costituzionale che rimonta per lo meno alla legislazione austro-ungarica della metà del secolo XIX. Tra gli articoli tuttora non abrogati della legge costituzionale (*Staatsgrundgesetz*) del 1867 c'è anche l'articolo 19, per altro anticipato in una bozza costituzionale del 1849 (Rindler Schjerve, 1998 : 489), in cui a tutte le lingue 'nazionali tradizionali' (*landesübliche Sprachen*) vengono esplicitamente riconosciuti pari diritti in diversi settori della vita pubblica (in particolare scuola e pubblica amministrazione).⁶

Rispetto a questa tradizione austriaca di promozione del multilinguismo la modifica costituzionale francese del 1992 sembra invece rispondere alla necessità di riaffermare un sostanziale monolinguisimo sia a livello identitario (lingua nazionale) che burocratico-amministrativo (lingua ufficiale). L'Italia, come abbiamo visto, da un punto di vista giuridico e di formulazione linguistica è più vicina al modello austriaco, ma è certo che da un punto di vista cronologico si innesta in una filiera che inizia con la modifica francese del 1992 e che non ha lo spessore storico della tradizione austriaca.⁷

L'ipotesi generale che si può prospettare a questo punto è che l'Italia tenda a imitare la politica linguistica francese, ma che poi, al momento di dare sostanza giuridica agli spunti legislativi francesi, cerchi altrove i propri modelli. Le modifiche subite dalla proposta originaria dell'on. Napoli, in cui è stato aggiunto il riferimento alle garanzie costituzionali di stampo 'austriaco', dimostrerebbe proprio questo processo di graduale defrancesizzazione degli interventi legislativi in questo settore. Nel prossimo paragrafo fornirò conferme a questa ipotesi mostrando come il modello francese si possa ritrovare in altre iniziative parlamentari recenti, che testimoniano di un più generale rigurgito di interventismo legislativo italiano nel settore della pianificazione linguistica (per altre iniziative nel settore si veda Pizzoli, 2007). Anche in questi casi però le convergenze con il modello francese saranno di natura più che altro formale, mentre la sostanza delle intenzioni normative sarà più difficilmente comparabile.

3. Che cos'è l'italofonia?

Da anni ormai il parlamento italiano è impegnato nell'esame di diverse proposte di legge che puntano all'istituzione di un Consiglio superiore della lingua italiana (CSLI), che tra l'altro ha risvegliato una vivace e inedita attenzione da parte di alcune associazioni di linguisti (Savoia, 2004). Rispetto a questi interventi legislativi, non ancora definitivamente approvati, è fin troppo ovvio il confronto con una legge che invece in Francia è entrata in vigore da diversi anni, il *décret* n° 89-403 del 27/6/1989 per l'istituzione del *Conseil supérieur de la langue française* (CSLF).

Un'analisi comparativa dei testi normativi che istituirono il CSLF e delle proposte italiane per il CSLI conferma la pregnanza del modello francese. Negli intenti del legislatore italiano il CSLI dovrebbe provvedere alla "tutela, alla valorizzazione e alla diffusione della lingua italiana in Italia e all'estero" (ddl S. 354),⁸ una formulazione che richiama molto da vicino le materie previste per il CSLF e cioè "les questions relatives à l'usage, à l'aménagement, à l'enrichissement, à la promotion et à la diffusion de la langue française en France et hors de France" (art. 2 del *Décret* del 1989). A differenza del parlamento francese il legislatore italiano sembra avere meno a cuore l'uso (*usage*), la pianificazione (*aménagement*) e l'arricchimento (*enrichissement*), che non ricorrono nel testo italiano tra le finalità generali, ma poi di "arricchimento della lingua italiana con lo scopo primario di rendere disponibili nuovi termini" si parla nel comma 3 dello stesso art. 2 del ddl S. 354 e in effetti *Enrichir et moderniser la langue française* è uno dei compiti primari del CSLF, come conferma la sezione dedicata a questo tema in una delle relazioni annuali che riassumono le attività del CSLF (DGLFLF, 2007 : 72).

Molto francese è anche il richiamo alla diffusione della lingua italiana all'estero, che viene ulteriormente specificato nello stesso articolo 2 del ddl S. 354 quando si parla di promozione e sviluppo dell'italiano nei seguenti campi: "insegnamento della lingua italiana all'estero", "uso ufficiale della lingua italiana nell'ambito delle istituzioni europee e internazionali". Nella documentazione francese prodotta dagli organi esecutivi del CSLF non è difficile trovare confronti utili per queste dichiarazioni di intenti. In DGLFLF (2007) le stesse finalità sono ampiamente rappresentate da due intere sezioni intitolate *Le français dans les organisations internationales, un gage de pluralisme* (pp. 87-108) e *Les différents canaux de la diffusion du français dans le monde* (pp.109-116).

Aparte questi elementi di convergenza abbastanza evidenti c'è però una questione terminologica più problematica, sulla quale vorrei concentrare l'attenzione. Tra le finalità del CSLI enunciate nell'articolo 2 del ddl S. 354 si esplicita che il CSLI dovrà anche "favorire l'uso corretto della lingua italiana e l'italofonia nelle scuole, nei mezzi di comunicazione, nel commercio e nella pubblicità". Nel confronto con la politica linguistica francese il punto interessante qui è il riferimento terminologico all'italofonia, che in un contesto come questo non può che avere un modello nella *francophonie*, ma che dimostra di essere intesa in una prospettiva molto diversa. L'italofonia viene qui accostata alla correttezza normativa ("l'uso corretto della lingua italiana e l'italofonia"), sottintendendo un richiamo puristico che era ancora più evidente in altre versioni dello stesso testo presentate in legislature precedenti, quando si ribadiva la necessità di "favorire l'uso della «buona lingua» e l'italofonia" (questa formulazione si trova sia in S. 993 che in C. 3888, cfr. nota 8). L'icastico virgolettato della formulazione «buona lingua» rendeva ancora più esplicito il riferimento puristico, ma lasciava comunque l'ambiguità su cosa sia l'italofonia. Sembra ragionevole pensare che il legislatore italiano intenda qui genericamente per italofoonia 'l'uso della lingua italiana'. Il corrispondente termine *francophonie* non riguarda invece semplicemente l'uso del francese ma si riferisce tradizionalmente e soprattutto al francese fuori dalla Francia. Lo dimostra la partizione interna del saggio di Schmitt (1990) che, trattando della pianificazione linguistica francese, oppone

ad un capitolo dedicato a *Frankreich/France* un secondo capitolo intitolato *Francophonie*. Anche nella documentazione prodotta dalla DGLFLF il termine *francophonie* ricorre regolarmente nella dimensione internazionale, come dimostra ad esempio il titolo di una delle sezioni delle relazioni annuali della DGLFLF: *Renforcer les solidarités francophones* (DGLFLF, 2006:105-112). D'altra parte, nella stessa documentazione francese sono molto più deboli i riferimenti alla difesa puristica della lingua, solo timidamente espressi ad esempio nella sezione *Accompagner l'évolution de la langue* (DGLFLF, 2006: 67-74), in cui si parla però quasi soltanto di questioni ortografiche e semplificazione della lingua dell'amministrazione pubblica.

In generale, l'atteggiamento prevalente nella pianificazione francese, e la conseguente interpretazione di *francophonie*, più che da intenti puristici sembrano ispirati da preoccupazioni protezionistiche a difesa del francese nella competizione con altre lingue, sia sul territorio nazionale (*Garantir un droit au français* in DGLFLF, 2006 : 15-46) che nel contesto internazionale (*Promouvoir le français dans les organisations internationales* in DGLFLF, 2006 : 83-104). A parte queste interpretazioni generali, che meriterebbero una ben più sostanziosa argomentazione, è comunque possibile arrivare ad una parziale conclusione riguardo al ruolo della politica linguistica francese come modello per l'attività legislativa italiana. La proposta di istituzione del CSLI, come l'idea di sancire l'ufficialità costituzionale dell'italiano, trovano sicuramente uno spunto legislativo in norme già da tempo approvate in Francia. La definizione di italofoonia, incongrua rispetto a quella di *francophonie*, così come le differenze di struttura linguistica e di sostanza giuridica nel testo costituzionale, dimostrano però la difficoltà di trasporre automaticamente il modello francese in Italia. Rimane comunque una non casuale sequenzialità storico-cronologica tra l'approvazione di misure normative in Francia e i tentativi italiani di legiferare sia proponendo indirizzi generali di politica linguistica (modifica costituzionale all'art.12) sia individuando più concreti settori di intervento nella pianificazione linguistica da parte dello stato (CSLI). Forse è proprio la difficoltà di trasporre senza ambiguità il modello francese in questi ambiti a rendere complesso e farraginoso l'iter parlamentare di queste iniziative, nessuna delle quali è infatti fino a questo momento giunta a compimento.

Note

¹ Simile sorte, del resto, era toccata nelle scorse legislature ad altri provvedimenti con lo stesso contenuto: nella XIII il testo proposto dall'on. Mitolo (C. 4424) si era fermato dopo essere stato approvato in prima lettura dalla camera il 26/07/2000. Non diversamente, nella XIV legislatura il testo derivante dall'unificazione di tre diverse proposte sulla stessa materia (C. 750, on. Angela Napoli; C. 1396, on. La Russa e altri e C. 2289, on. Boato e altri) era stato approvato il 26/3/2002 e quindi trasmesso al senato ma poi mai approvato definitivamente.

² Nella documentazione consultabile sul sito www.camera.it questo testo è identificato come pdl C839 (ultimo accesso 12/11/2008).

³ Il testo è consultabile in http://legxv.camera.it/_dati/leg15/lavori/schedela/trovaschedacamera_wai.asp?PDL=0648 (ultimo accesso 12/11/2008).

⁴ Non sembrano invece stringenti i confronti con altri paesi europei menzionati nel dossier governativo e in particolare non sono rilevanti i riferimenti a paesi che, a differenza di Italia e

Francia, menzionano esplicitamente più di una lingua ufficiale. È il caso di Finlandia e Irlanda, ma, a ben vedere anche quello della costituzione spagnola, che si trova a sancire i rapporti giuridici tra più lingue distinguendo tra una lingua ufficiale senza restrizioni territoriali e lingue con statuto di coufficialità territorializzato. Più pertinente invece il confronto con la costituzione portoghese, che all'articolo 11 stabilisce lo status del portoghese come unica lingua ufficiale (vedi anche nota 7).

⁵ Il riferimento alle garanzie costituzionali previste dalla costituzione è stato aggiunto dalla commissione affari costituzionali che ha proposto all'aula il testo unificato C. 648.A in cui, oltre al progetto originario C. 648 presentato dall'on. Angela Napoli il 10/5/2006, confluiscono altri progetti di legge concorrenti: pdl 1782 del 5/10/2006 (on. Boato), che al comma sull'ufficializzazione dell'italiano aggiungeva uno specifico comma a tutela del multilinguismo (*La Repubblica valorizza gli idiomi locali*) e pdl 1849 del 24/10/2006 (on. Zaccaria), che aveva la stessa formulazione del testo poi approvato dall'aula e trasmesso al senato il 29/3/2007.

⁶ Fedele a questa lunga tradizione il parlamento federale austriaco ha aggiunto nel 2000 un secondo comma all'articolo 8, in cui il rispetto, la protezione ma anche la promozione del multilinguismo e del multiculturalismo vengono esplicitamente ribaditi. L'atteggiamento di apertura verso il multilinguismo è poi ulteriormente confermato da un recentissimo (2005) comma aggiunto sempre all'articolo 8, in cui si riconosce la lingua dei segni austriaca come lingua autonoma (*eigenständige Sprache*).

⁷ Questa stessa filiera cronologica di stampo francese includerebbe anche il Portogallo, che ha introdotto piuttosto recentemente (2001) la modifica costituzionale cui accennavo nella nota 4 e che per altro conosce una tradizione di difesa della lusofonia paragonabile alla dimensione internazionale della *francophonie*.

⁸ Qui, come altrove in questo paragrafo, mi riferisco alla formulazione nell'art. 2 del ddl S. 354, che è il testo più recente su questa materia, firmato dal sen. Pastore il 6/5/2008 riprendendo proposte già presentate anche da altri firmatari nelle scorse legislature: ddl S. 993 (sen. Pastore, 21/12/2001) e S. 10 (sen. Pastore e altri, 28/4/2006). Una proposta di legge sulla stessa materia era stata presentata nella XIV legislatura anche alla camera: C. 3888 (on. Baldi e altri, 10/4/2003).

Bibliografia

Conseil Constitutionnel 1999 = Conseil Constitutionnel, *Décision no 99-412 DC du 15 juin 1999*, Charte européenne des langues régionales ou minoritaires.

Cortelazzo, M. A., 1988. « Italienisch: Sprache und Gesetzgebung / Lingua e legislazione ». In: G. Holtus, M. Metzeltin, C. Schmitt (a cura di), *Lexikon der romanistischen Linguistik. IV. Italienisch, Korsisch, Sardisch*. Tübingen : Niemeyer, pp. 305-311.

Dell'Aquila, V., Iannaccaro, G., 2004. *La pianificazione linguistica: lingue, società e istituzioni*. Roma : Carocci.

DGLFLF 2006 = Délégation générale à la langue française et aux langues de France. *Rapport au parlement sur l'emploi de la langue française*. Ministère de la Culture et de la Communication, 2006.

DGLFLF 2007 = Délégation générale à la langue française et aux langues de France. *Rapport au parlement sur l'emploi de la langue française*. Ministère de la Culture et de la Communication, 2007.

Faingold, E. D., 2004. « Language rights and language justice in the constitutions of the world ». *Language problems and language planning*, n° 28, pp. 11-24.

Governo italiano, 2007 = *Le norme costituzionali sulla lingua negli altri paesi europei*, in www.governo.it/GovernoInforma/ (ultimo accesso 06/05/2008).

Mortara Garavelli, B., 2001. *Le parole e la giustizia: divagazioni grammaticali e retoriche su testi giuridici italiani*. Torino : Einaudi.

Pizzoli, L., 2007. « Sulla legislazione in materia linguistica per gli italiani fuori d'Italia ». In : V. Della Valle, P. Trifone (a cura di), *Studi linguistici per Luca Serianni*. Roma : Salerno, pp. 297-312.

Renzi, L., 1981. *La politica linguistica della Rivoluzione francese. Studio sulle origini e la natura del Giacobinismo linguistico*. Napoli : Liguori.

Rindler Schjerve, R., 1998. « Italienisch und Deutsch im habsburgischen Vielvölkerstaat: Zur Beziehung von Diglossie und Sprachpolitik aus historischer Perspektive ». In: P. Cordin, M. Iliescu, H. Siller-Runggaldier (a cura di), *Parallela 6. Italiano e tedesco in contatto e a confronto. Atti del VII incontro italo-austriaco dei linguisti*. Trento : Dipartimento di Scienze filologiche e storiche, pp. 487-503.

Salvi, G., 1991. « Le frasi copulative ». In : L. Renzi, G. Salvi (a cura di), *Grande grammatica italiana di consultazione. I sintagmi verbale, aggettivale, avverbiale. La subordinazione*. Bologna : Il Mulino, 2, pp. 163-189.

Savoia, L., 2004. « Circolare 186/Presidente », *Bollettino della Società di Linguistica italiana*, n° 22/1.

Schmitt, C., 1990. « Französisch: Sprache und Gesetzgebung/Législation linguistique ». In : G. Holtus, M. Metzeltin, C. Schmitt (a cura di), *Lexikon der romanistischen Linguistik. V.1 Französisch*. Tübingen : Niemeyer, pp. 354-391.

Servizio studi (2006) = Camera dei deputati XV legislatura, Servizio studi, Dipartimento istituzioni, *Dossier di documentazione*, documento n. 48 del 26 settembre 2006, consultabile in <http://legxv.camera.it/banchedatikm/Documenti/leg15/dossier/testi/AC0130.htm> (ultimo accesso 12/11/2008).